

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.145/1976 SULLA CONTINUITA' DELL'IMPIEGO (GENTE DI MARE).

Per quanto riguarda la Convenzione di cui trattasi, si fa presente che le disposizioni in essa previste trovano applicazione per effetto di norme contenute in varie leggi (R.D.L. 24 maggio 1925, n.1031, legge 16 dicembre 1928, n.3042, articoli 125, 126 e 127 del Codice della Navigazione, D.M. 13 ottobre 1992, n.584), nonché per effetto della disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro.

Prima di rispondere specificatamente alle domande del "questionario", si forniscono i chiarimenti di seguito specificati in ordine alle osservazioni della Commissione di Esperti.

In particolare, in ordine alla prima osservazione si chiarisce che, così come precisato dal Dipartimento della Navigazione, l'esclusione dal regime di continuità del rapporto di lavoro di alcune categorie di personale appartenente in maggioranza a qualifiche iniziali è dovuta al fatto che la domanda supera di gran lunga l'offerta di lavoro.

Tuttavia, l'istituto dell'avvicendamento fa sì che queste categorie siano inserite nel mondo di lavoro per alcuni mesi nel corso dell'anno, soprattutto durante l'alta stagione, quando i traffici commerciali si intensificano.

In ordine alla seconda osservazione, concernente le informazioni statistiche sul numero di marittimi, si fa presente che il Dipartimento della Navigazione ha comunicato che allo stato attuale (anche se più volte sollecitato il Servizio competente) manca un collegamento in rete con gli uffici di collocamento della Gente di mare dislocati sul territorio nazionale che consentirebbe l'acquisizione di dati e di elementi, certi, inerenti la gestione del personale marittimo.

Tuttavia, il predetto Dipartimento della Navigazione ha comunicato che, da informazioni avute dalle categorie interessate, risulta che il numero dei marittimi è di circa 23000 unità, di cui 9000 in continuità di rapporto di lavoro.

In merito all'art.1 della Convenzione, si precisa che:

- per "Gente di mare" si intendono tutte le persone impiegate a bordo come membro dell'equipaggio per il servizio della nave e dei passeggeri;
 - per "Nave" si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per fini commerciali, con esclusione di quelle indicate ai punti a) e b) del paragrafo 2 della Convenzione;
 - le organizzazioni sindacali della Gente di mare e degli Armatori fanno parte del Comitato centrale per il collocamento della Gente di mare, istituito ai sensi dell'art.24 del D.M. 13 ottobre 1992, n.584.
- Tale Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa al collocamento dei marittimi ed all'applicazione delle norme contrattuali.

In merito all'art.2 della Convenzione, si fa presente che i contratti collettivi nazionali di lavoro contengono disposizioni che, attraverso l'istituto dell'avvicendamento, consentono generalmente ai marittimi iscritti al collocamento di effettuare un determinato periodo d'imbarco nel corso dell'anno.

Si fa inoltre presente che il periodo d'impiego minimo varia all'incirca da 6 mesi a 8 mesi all'anno.

In merito all'art.3 della Convenzione, si precisa che gli obiettivi di cui all'art.2 sono raggiunti attraverso:

- la contrattazione collettiva, che contempla istituti, quali la continuità del rapporto di lavoro, la tenuta di turni particolari d'imbarco per ciascun armatore, il Fondo nazionale marittimi, che garantisce una indennità ai marittimi non in continuità di rapporto di lavoro, dopo un determinato periodo minimo d'imbarco;
- la legislazione nazionale che prevede una indennità di disoccupazione, con relativa copertura previdenziale, per i marittimi per il periodo intercorrente tra imbarchi successivi, fino ad un massimo di 6 mesi per ciascun periodo di permanenza a terra, e l'obbligatorietà del collocamento della Gente di mare attraverso uffici di collocamento che tengono un "albo" degli ufficiali e "registri" per gli altri marittimi, distinti per categorie e qualifiche.

In merito all'art.4 della Convenzione, si fa presente che, come precisato in precedenza, tutti coloro che intendono imbarcare debbono obbligatoriamente essere iscritti al collocamento della Gente di mare.

Si fa inoltre presente che per gli ufficiali vige il sistema della "libera scelta" da parte dell'armatore, mentre per il restante personale (tranne per alcune limitate categorie di "fiducia") vengono rispettati determinati turni d'imbarco.

Le modalità per l'imbarco sono stabilite dal Regolamento sul collocamento (D.M. 13 ottobre 1992, n.584) e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, già inviati a codesto Ufficio con i precedenti rapporti.

In merito all'art.5 della Convenzione, si precisa che tutti coloro che sono abilitati alla professione marittima, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale, possono liberamente iscriversi al collocamento della Gente di mare.

Si precisa, inoltre, che non esistono norme che prevedono la possibilità di predeterminare o di ridurre l'effettivo dei registri.

Revisioni periodiche dei registri sono effettuate allo scopo di cancellare coloro che non svolgono più attività marittima.

In merito all'art.6 della Convenzione, si rappresenta che la legislazione italiana prevede disposizioni in materia di sicurezza, igiene, salute e formazione

professionale, stabilite in conformità alle Convenzioni Internazionali ratificate dall'Italia (Decreto legislativo 27 luglio 1999, n.271, D.M. 5 ottobre 2000).

Si fa presente, infine, che l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro, menzionati nel presente rapporto, che disciplinano la materia oggetto della Convenzione in esame, è demandata agli organi amministrativi (Capitanerie di porto e, se all'estero, Autorità consolari) e giurisdizionali (Magistratura del lavoro) dello Stato.

Da informazioni acquisite dal Dipartimento della Navigazione, non risulta che l'Autorità giudiziaria si sia pronunciata su questioni di principio relative all'applicazione della presente Convenzione.

ALLEGATI :

- R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1031;
- legge 16 dicembre 1928, n. 3042;
- articoli 125, 126 e 127 del Codice della Navigazione;
- D.M. 13 ottobre 1992, n. 584;
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n.271;
- D.M. 5 ottobre 2000.

